

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone³

Art. 2 - Definizioni³

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Art. 5 bis - Versamento del canone⁵

Art. 5 - Versamento del canone - Spuntisti

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia⁶

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone⁷

Art. 8 - Occupazioni abusive⁷

Art. 9 Maggiorazioni ed indennità⁸

Art. 10- Rateazioni⁸

Art. 11 - Rimborsi⁹

Art. 12 - Contenzioso⁹

Art. 13 - Trattamento dei dati personali⁹

Art. 14 - Norme transitorie⁹

Art. 15 - Entrata in vigore⁹

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto espressamente disciplinato dal Regolamento per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera del C.C.n.114 del 19/12/2002 e s.m.i., si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, o l'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;

- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato predetto, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è diviso in 4 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale, l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali

titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 2,50.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 24 lett. t del Regolamento sul canone unico patrimoniale;
7. Per le occupazioni di mercato giornaliera le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,13 al metro quadrato per giorno.

Art. 5 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 28/02, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire con proprio atto i termini stessi di pagamento.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità di versamento previste dal medesimo codice ovvero mediante modalità informatizzate.

Art.5 bis – Versamento del Canone – Spuntisti

1. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.

2. Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".

3. È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di tre volte complessive per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.

4. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento verrà data comunicazione agli uffici competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione si considera abusiva.
4. La decadenza della concessione non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lett.g della Legge n.160/2019, per le occupazioni abusive è dovuta una maggiorazione sul canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - d. al pagamento dell'indennità;
 - e. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - f. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni, il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Maggiorazioni ed indennità

1. Per le occupazioni realizzate abusivamente, l'occupante corrisponde a favore del Comune un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee, ai sensi dell'art.1 comma 821 della L.160/2019 lett.g), le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Si applicano altresì le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o all'indennità di cui al precedente comma 1, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli art.li 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs.30/04/1992 n. 285 e s.m.i.; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
3. La richiesta di versamento delle somme dovute, di cui al precedente articolo 8 comma 2, avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e nei termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 10 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Alle somme oggetto di rateizzazione di cui al comma 1 del presente art. si applicano gli interessi legali.
 - 3) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 - 4) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5) In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 11 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, previa istruttoria da parte del titolare della Concessione nel caso di servizio esternalizzato, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 23/04/1994, nonché la delibera di approvazione delle relative tariffe n. 75 approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2006 restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul Canone Unico approvato e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/TARIG, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

Art. 15 – Affidamento a terzi

Il Comune di Moncalieri, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge

296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse; ricorrendo tale fattispecie i relativi atti e provvedimenti vengono adottati dal Concessionario medesimo che agisce mediante un proprio dipendente in qualità di Funzionario Responsabile del Canone.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 22/12/2021

Codice	Comune	Toponimo	Descrizione	Categoria Strada
0010	MONCALIE	BORGATA	BAUDUCCHI	CATEGORIA 4
0020	MONCALIE	BORGATA	TAGLIAFERRO	CATEGORIA 4
0030	MONCALIE	BORGATA	TETTI PIATTI	CATEGORIA 4
0040	MONCALIE	CORSO	DANTE	CATEGORIA 2
0050	MONCALIE	CORSO	PARINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
0060	MONCALIE	CORSO	ROMA	CATEGORIA 2
0070	MONCALIE	CORSO	ROSSELLI FRATELLI	CATEGORIA 2
0080	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 1
0090	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 2
0100	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 4
0110	MONCALIE	CORSO	TRIESTE	CATEGORIA 2
0120	MONCALIE	LARGO	PASTRENGO	CATEGORIA 2
0130	MONCALIE	LUNGOPO	ABELLONIO	CATEGORIA 1
0240	MONCALIE	PIAZZA	AMEDEO FERDINANDO	CATEGORIA 1
0250	MONCALIE	PIAZZA	BADEN BADEN	CATEGORIA 1
0260	MONCALIE	PIAZZA	BENGASI	CATEGORIA 2
0270	MONCALIE	PIAZZA	BRENNERO	CATEGORIA 2
0280	MONCALIE	PIAZZA	CADUTI PER LA LIBERTA	CATEGORIA 1
0290	MONCALIE	PIAZZA	CADUTI PER LA LIBERTA	CATEGORIA 2
0300	MONCALIE	PIAZZA	DEL FIENO	CATEGORIA 2
0310	MONCALIE	PIAZZA	FAILLA	CATEGORIA 1
0320	MONCALIE	PIAZZA	MERCATO	CATEGORIA 2
0330	MONCALIE	PIAZZA	MERCATO	CATEGORIA 4
0340	MONCALIE	PIAZZA	PANISSERA	CATEGORIA 3
0350	MONCALIE	PIAZZA	VITTORIO EMANUELE	CATEGORIA 1
0360	MONCALIE	SALITA	DENZA GIUSEPPE PADRE	CATEGORIA 1
0370	MONCALIE	STRADA	CANONICA	CATEGORIA 3
0380	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 1
0390	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 2
0400	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 4
0410	MONCALIE	STRADA	CARPICE	CATEGORIA 2
0420	MONCALIE	STRADA	CARPICE	CATEGORIA 4
0430	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 1
0440	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 2
0450	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 3
0460	MONCALIE	STRADA	DEL BOSSOLO	CATEGORIA 1
0470	MONCALIE	STRADA	DEL CERVO	CATEGORIA 2
0480	MONCALIE	STRADA	DEL PESCO	CATEGORIA 2
0490	MONCALIE	STRADA	DEL PESCO	CATEGORIA 3
0500	MONCALIE	STRADA	DELLA ROVERE	CATEGORIA 3

0510	MONCALIE STRADA	DELLE FINANZE	CATEGORIA 2
0520	MONCALIE STRADA	DELLE PRIMULE	CATEGORIA 2
0530	MONCALIE STRADA	FERRERO DI CAMBIANO	CATEGORIA 3
0540	MONCALIE STRADA	FINANZE	CATEGORIA 2
0550	MONCALIE STRADA	GENOVA	CATEGORIA 1
0560	MONCALIE STRADA	GENOVA	CATEGORIA 2
0570	MONCALIE STRADA	GORREE	CATEGORIA 3
0580	MONCALIE STRADA	LORETO	CATEGORIA 1
0590	MONCALIE STRADA	MADDALENA	CATEGORIA 3
0600	MONCALIE STRADA	MAIOLE	CATEGORIA 1
0610	MONCALIE STRADA	MAIOLE	CATEGORIA 3
0620	MONCALIE STRADA	MARGHERITE	CATEGORIA 3
0630	MONCALIE STRADA	MARSE'	CATEGORIA 1
0640	MONCALIE STRADA	MARSE'	CATEGORIA 4
0650	MONCALIE STRADA	MIRAVALLE	CATEGORIA 3
0660	MONCALIE STRADA	MONCALIERI	CATEGORIA 3
0670	MONCALIE STRADA	MONCALVO	CATEGORIA 3
0680	MONCALIE STRADA	MONGINA	CATEGORIA 2
0690	MONCALIE STRADA	PALERA	CATEGORIA 2
0700	MONCALIE STRADA	PALERA	CATEGORIA 4
0710	MONCALIE STRADA	PASUBIO	CATEGORIA 1
0720	MONCALIE STRADA	PECENASCO	CATEGORIA 4
0730	MONCALIE STRADA	PONCHIELLI	CATEGORIA 2
0740	MONCALIE STRADA	PRACIOSA	CATEGORIA 2
0750	MONCALIE STRADA	PRESERASCA	CATEGORIA 2
0760	MONCALIE STRADA	PRIMULE	CATEGORIA 3
0770	MONCALIE STRADA	PRIVATA CHIUSO	CATEGORIA 1
0780	MONCALIE STRADA	PRIVATA NASI	CATEGORIA 1
0790	MONCALIE STRADA	REBAUDE	CATEGORIA 3
0800	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 1
0810	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 2
0820	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 3
0830	MONCALIE STRADA	RIGOLFO	CATEGORIA 1
0840	MONCALIE STRADA	RIGOLFO	CATEGORIA 4
0850	MONCALIE STRADA	RIO FREDDO	CATEGORIA 3
0860	MONCALIE STRADA	ROCCACATENE	CATEGORIA 4
0870	MONCALIE STRADA	SAN MICHELE	CATEGORIA 3
0880	MONCALIE STRADA	SANDA	CATEGORIA 4
0890	MONCALIE STRADA	SANTA VITTORIA	CATEGORIA 3
0900	MONCALIE STRADA	SCALERO	CATEGORIA 3
0910	MONCALIE STRADA	STAZIONE SANGONE	CATEGORIA 2

0920	MONCALIE STRADA	STUPINIGI	CATEGORIA 2
0930	MONCALIE STRADA	TETTI ROLLE	CATEGORIA 4
0940	MONCALIE STRADA	TIRO A SEGNO	CATEGORIA 1
0950	MONCALIE STRADA	TORINO	CATEGORIA 1
0960	MONCALIE STRADA	TORINO	CATEGORIA 3
0970	MONCALIE STRADA	TROFARELLO	CATEGORIA 3
0980	MONCALIE STRADA	VECCHIA DEL MORIONDO	CATEGORIA 1
0990	MONCALIE STRADA	VIGNOTTO	CATEGORIA 2
1000	MONCALIE STRADA	VILLASTELLONE	CATEGORIA 1
1010	MONCALIE STRADA	VINOVO	CATEGORIA 4
1020	MONCALIE STRADA	VIVERO	CATEGORIA 1
1030	MONCALIE STRADA	VIVERO	CATEGORIA 4
1040	MONCALIE VIA	ALBA	CATEGORIA 2
1050	MONCALIE VIA	ALFIERI VITTORIO	CATEGORIA 1
1060	MONCALIE VIA	ARDUINO ADOLFO	CATEGORIA 1
1070	MONCALIE VIA	ARGIROUPOLI	CATEGORIA 1
1080	MONCALIE VIA	ARIOSTO LUDOVICO	CATEGORIA 2
1090	MONCALIE VIA	ASILO DUBBIE	CATEGORIA 1
1100	MONCALIE VIA	BADEN POWELL	CATEGORIA 2
1110	MONCALIE VIA	BARACCA FRANCESCO	CATEGORIA 2
1120	MONCALIE VIA	BATTISTI CESARE	CATEGORIA 2
1130	MONCALIE VIA	BEATO BERNARDO	CATEGORIA 1
1140	MONCALIE VIA	BELLINI VINCENZO	CATEGORIA 2
1150	MONCALIE VIA	BERIA MAURIZIO	CATEGORIA 3
1160	MONCALIE VIA	BIXIO NINO	CATEGORIA 2
1170	MONCALIE VIA	BOCCACCIO	CATEGORIA 1
1180	MONCALIE VIA	BOCCARDO GIUSEPPE	CATEGORIA 1
1190	MONCALIE VIA	BOGINO	CATEGORIA 1
1200	MONCALIE VIA	BOSSO GIACOMO	CATEGORIA 2
1210	MONCALIE VIA	BOVES	CATEGORIA 2
1220	MONCALIE VIA	BROFFERIO	CATEGORIA 2
1230	MONCALIE VIA	BRUNO GIORDANO	CATEGORIA 2
1240	MONCALIE VIA	BUGATTI ETTORE	CATEGORIA 4
1250	MONCALIE VIA	BUOZZI BRUNO	CATEGORIA 1
1260	MONCALIE VIA	CAIROLI FRATELLI	CATEGORIA 2
1270	MONCALIE VIA	CAPPONI PIER	CATEGORIA 1
1280	MONCALIE VIA	CARDUCCI GIOSUE'	CATEGORIA 2
1290	MONCALIE VIA	CASTELLO DI MIRAFIORI	CATEGORIA 2
1300	MONCALIE VIA	CATTANEO RENZO	CATEGORIA 1
1310	MONCALIE VIA	CAVOUR	CATEGORIA 1
1320	MONCALIE VIA	CEIRANO	CATEGORIA 3

1330	MONCALIE VIA	CEIRANO	CATEGORIA 4
1340	MONCALIE VIA	CELLINI BENVENUTO	CATEGORIA 2
1350	MONCALIE VIA	CERNAIA	CATEGORIA 1
1360	MONCALIE VIA	CERVI FRATELLI	CATEGORIA 1
1370	MONCALIE VIA	CHERASCO	CATEGORIA 2
1380	MONCALIE VIA	CIMABUE	CATEGORIA 2
1390	MONCALIE VIA	COLLODI CARLO	CATEGORIA 2
1400	MONCALIE VIA	COLOMBO CRISTOFORO	CATEGORIA 1
1410	MONCALIE VIA	COLOMBO GIUSEPPE PADRE	CATEGORIA 1
1420	MONCALIE VIA	CONFALONIERI FEDERICO	CATEGORIA 1
1430	MONCALIE VIA	CORRADINO	CATEGORIA 2
1440	MONCALIE VIA	CRUTO	CATEGORIA 4
1450	MONCALIE VIA	CRUTO ALESSANDRO	CATEGORIA 4
1460	MONCALIE VIA	CURIEL	CATEGORIA 2
1470	MONCALIE VIA	DE AMICIS	CATEGORIA 2
1480	MONCALIE VIA	DE GASPERI ALCIDE	CATEGORIA 1
1490	MONCALIE VIA	DE NICOLA ENRICO	CATEGORIA 1
1500	MONCALIE VIA	DEI MILLE	CATEGORIA 2
1510	MONCALIE VIA	DEI TIGLI	CATEGORIA 3
1520	MONCALIE VIA	DEL BALLO	CATEGORIA 1
1530	MONCALIE VIA	DELEDDA GRAZIA	CATEGORIA 1
1540	MONCALIE VIA	DELLA CAVA	CATEGORIA 4
1550	MONCALIE VIA	DELLE FONDERIE	CATEGORIA 2
1560	MONCALIE VIA	DELLE MIMOSE	CATEGORIA 3
1570	MONCALIE VIA	DELL'INFANZIA	CATEGORIA 1
1580	MONCALIE VIA	DEVALLE GIORGIO	CATEGORIA 3
1590	MONCALIE VIA	DI VITTORIO	CATEGORIA 4
1600	MONCALIE VIA	DIAZ ARMANDO	CATEGORIA 1
1610	MONCALIE VIA	DON MINZONI	CATEGORIA 1
1620	MONCALIE VIA	DONIZETTI GAETANO	CATEGORIA 2
1630	MONCALIE VIA	EINAUDI LUIGI	CATEGORIA 1
1640	MONCALIE VIA	F.LLI BEATI BOCCARDO	CATEGORIA 4
1650	MONCALIE VIA	F.LLI MASERA	CATEGORIA 1
1660	MONCALIE VIA	FERMI	CATEGORIA 3
1670	MONCALIE VIA	FERRARI ENZO	CATEGORIA 4
1680	MONCALIE VIA	FIUME	CATEGORIA 2
1690	MONCALIE VIA	FOGAZZARO ANTONIO	CATEGORIA 2
1700	MONCALIE VIA	FOSCOLO UGO	CATEGORIA 2
1710	MONCALIE VIA	FOSSANO	CATEGORIA 2
1720	MONCALIE VIA	FRANCESCO PETRARCA	CATEGORIA 1
1730	MONCALIE VIA	GALILEI GALILEO	CATEGORIA 1

1740	MONCALIE VIA	GALIMBERTI DUCCIO	CATEGORIA 2
1750	MONCALIE VIA	GARIBALDI	CATEGORIA 1
1760	MONCALIE VIA	GAUTHIER TEOFILO	CATEGORIA 3
1770	MONCALIE VIA	GIACOSA GIUSEPPE	CATEGORIA 1
1780	MONCALIE VIA	GIOTTO	CATEGORIA 2
1790	MONCALIE VIA	GIOVANNI XXIII PAPA	CATEGORIA 2
1800	MONCALIE VIA	GOBETTI PIERO	CATEGORIA 2
1810	MONCALIE VIA	GOITO	CATEGORIA 1
1820	MONCALIE VIA	GORIZIA	CATEGORIA 2
1830	MONCALIE VIA	GRAMSCI ANTONIO	CATEGORIA 2
1840	MONCALIE VIA	GRANDI ACHILLE	CATEGORIA 4
1850	MONCALIE VIA	GRIMALDI	CATEGORIA 1
1860	MONCALIE VIA	I MAGGIO	CATEGORIA 2
1870	MONCALIE VIA	JUGLARIS	CATEGORIA 2
1880	MONCALIE VIA	KENNEDY JOHN FITZGERALD	CATEGORIA 1
1890	MONCALIE VIA	LAGRANGE	CATEGORIA 2
1900	MONCALIE VIA	LANCIA VINCENZO	CATEGORIA 3
1910	MONCALIE VIA	LEONARDO DA VINCI	CATEGORIA 2
1920	MONCALIE VIA	LEOPARDI GIACOMO	CATEGORIA 2
1930	MONCALIE VIA	LURISIA	CATEGORIA 2
1940	MONCALIE VIA	MAMELI GOFFREDO	CATEGORIA 2
1950	MONCALIE VIA	MANZONI ALESSANDRO	CATEGORIA 2
1960	MONCALIE VIA	MARENCO	CATEGORIA 2
1970	MONCALIE VIA	MARONCELLI PIETRO	CATEGORIA 2
1980	MONCALIE VIA	MARSALA	CATEGORIA 2
1990	MONCALIE VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
2000	MONCALIE VIA	MARTIRI DI CEFALONIA	CATEGORIA 2
2010	MONCALIE VIA	MASCAGNI PIETRO	CATEGORIA 2
2020	MONCALIE VIA	MATTEOTTI GIACOMO	CATEGORIA 1
2030	MONCALIE VIA	MAZZINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
2040	MONCALIE VIA	MENTANA	CATEGORIA 2
2050	MONCALIE VIA	MIRAFIORI	CATEGORIA 2
2060	MONCALIE VIA	MOLINO	CATEGORIA 2
2070	MONCALIE VIA	MOLINO DEL PASCOLO	CATEGORIA 4
2080	MONCALIE VIA	MONCENISIO	CATEGORIA 1
2090	MONCALIE VIA	MONCENISIO	CATEGORIA 2
2100	MONCALIE VIA	MONFALCONE	CATEGORIA 1
2110	MONCALIE VIA	MONTANO MASSIMO	CATEGORIA 1
2120	MONCALIE VIA	MONTE BIANCO	CATEGORIA 2
2130	MONCALIE VIA	MONTE GRAPPA	CATEGORIA 1
2140	MONCALIE VIA	MONTE NERO	CATEGORIA 1

2150	MONCALIE VIA	MONTEBELLO	CATEGORIA 2
2160	MONCALIE VIA	MONTI VINCENZO	CATEGORIA 2
2170	MONCALIE VIA	MONVISO	CATEGORIA 1
2180	MONCALIE VIA	NEGRI ADA	CATEGORIA 1
2190	MONCALIE VIA	NIEVO IPPOLITO	CATEGORIA 2
2200	MONCALIE VIA	NILDE IOTTI	CATEGORIA 4
2210	MONCALIE VIA	PALLI NATALE	CATEGORIA 2
2220	MONCALIE VIA	PANNUNZIO MARIO	CATEGORIA 1
2230	MONCALIE VIA	PASCOLI	CATEGORIA 2
2240	MONCALIE VIA	PASTORE	CATEGORIA 4
2250	MONCALIE VIA	PASTRENGO	CATEGORIA 1
2260	MONCALIE VIA	PASTRENGO	CATEGORIA 2
2270	MONCALIE VIA	PATERI	CATEGORIA 3
2280	MONCALIE VIA	PAVESE CESARE	CATEGORIA 1
2290	MONCALIE VIA	PESCHIERA	CATEGORIA 2
2300	MONCALIE VIA	PIAVE	CATEGORIA 2
2310	MONCALIE VIA	PININFARINA	CATEGORIA 2
2320	MONCALIE VIA	PIRANDELLO LUIGI	CATEGORIA 2
2330	MONCALIE VIA	PONCHIELLI AMILCARE	CATEGORIA 2
2340	MONCALIE VIA	POSTIGLIONE FORTUNATO	CATEGORIA 4
2350	MONCALIE VIA	PRIVATA ALTA ITALIA	CATEGORIA 1
2360	MONCALIE VIA	PUCCINI GIACOMO	CATEGORIA 2
2370	MONCALIE VIA	REAL COLLEGIO	CATEGORIA 1
2380	MONCALIE VIA	ROBALDO GIUSEPPE	CATEGORIA 2
2390	MONCALIE VIA	ROMITA	CATEGORIA 2
2400	MONCALIE VIA	ROSSA GUIDO	CATEGORIA 4
2410	MONCALIE VIA	ROSSINI GIOACCHINO	CATEGORIA 2
2420	MONCALIE VIA	SALUZZO	CATEGORIA 2
2430	MONCALIE VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA 2
2440	MONCALIE VIA	SAN MARTINO	CATEGORIA 1
2450	MONCALIE VIA	SAN MATTEO	CATEGORIA 2
2460	MONCALIE VIA	SAN VINCENZO	CATEGORIA 2
2470	MONCALIE VIA	SANTA CROCE	CATEGORIA 1
2480	MONCALIE VIA	SANTA MARIA	CATEGORIA 2
2490	MONCALIE VIA	SANTI	CATEGORIA 4
2500	MONCALIE VIA	SAURO NAZARIO	CATEGORIA 2
2510	MONCALIE VIA	SELLA QUINTINO	CATEGORIA 2
2520	MONCALIE VIA	SERAO MATILDE	CATEGORIA 1
2530	MONCALIE VIA	SESTRIERE	CATEGORIA 2
2540	MONCALIE VIA	SOLFERINO	CATEGORIA 2
2550	MONCALIE VIA	SOMALIA	CATEGORIA 2

2560	MONCALIE VIA	SPERI TITO	CATEGORIA 2
2570	MONCALIE VIA	TAMAGNONE	CATEGORIA 2
2580	MONCALIE VIA	TENIVELLI	CATEGORIA 1
2590	MONCALIE VIA	TIEPOLO	CATEGORIA 1
2600	MONCALIE VIA	TIEPOLO	CATEGORIA 2
2610	MONCALIE VIA	TITO SPERI	CATEGORIA 2
2620	MONCALIE VIA	TOMMASEO NICOLO'	CATEGORIA 2
2630	MONCALIE VIA	TORQUATO TASSO	CATEGORIA 1
2640	MONCALIE VIA	TRENTO	CATEGORIA 2
2650	MONCALIE VIA	TURATI FILIPPO	CATEGORIA 1
2660	MONCALIE VIA	UNGARETTI GIUSEPPE	CATEGORIA 1
2670	MONCALIE VIA	VIBERTI CANDIDO	CATEGORIA 4
2680	MONCALIE VIA	VICO GIAMBATTISTA	CATEGORIA 2
2690	MONCALIE VIA	VILLAFRANCA	CATEGORIA 2
2700	MONCALIE VIA	VITTIME DEL VAJONT	CATEGORIA 4
2710	MONCALIE VIA	VITTIME DI BOLOGNA	CATEGORIA 1
2720	MONCALIE VIA	VITTIME DI BOLOGNA	CATEGORIA 2
2730	MONCALIE VIA	VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA	CATEGORIA 4
2740	MONCALIE VIA	VITTIME DI PIAZZA FONTANA	CATEGORIA 4
2750	MONCALIE VIA	XXIV MAGGIO	CATEGORIA 1
2760	MONCALIE VIA	ZARA	CATEGORIA 2
2770	MONCALIE VIA	ZARA	CATEGORIA 4
2780	MONCALIE VIALE	BERLINGUER	CATEGORIA 4
2790	MONCALIE VIALE	DEL CASTELLO	CATEGORIA 1
2800	MONCALIE VIALE	DEL CASTELLO	CATEGORIA 2
2810	MONCALIE VIALE	EUROPA	CATEGORIA 2
2820	MONCALIE VIALE	GIORDANA	CATEGORIA 2
2830	MONCALIE VIALE	PORTA PIACENTINA	CATEGORIA 1
2840	MONCALIE VIALE	RIMEMBRANZA	CATEGORIA 1
2850	MONCALIE VIALE	STAZIONE	CATEGORIA 1
2860	MONCALIE VICOLO	DELLA CHA'	CATEGORIA 1
2870	MONCALIE VICOLO	DENINA	CATEGORIA 1
2880	MONCALIE VICOLO	PELLICO SILVIO	CATEGORIA 1
2890	MONCALIE REGIONE	VALLERE	CATEGORIA 2
2900	MONCALIE	CAVI E IMPIANTI AZ.EROG.PUBB.S	CATEGORIA 0
3000	MONCALIE MERCATO	LUNGO PO ABELLONIO	CATEGORIA 1
3010	MONCALIE MERCATO	PIAZZA CADUTI	CATEGORIA 1
3020	MONCALIE MERCATO	TETTI PIATTI	CATEGORIA 4
3030	MONCALIE PIAZZA	CARDINAL MASSAJA	CATEGORIA 3
3040	MONCALIE PIAZZA	MOLLO	CATEGORIA 2
3050	MONCALIE PIAZZA	UMBERTO I	CATEGORIA 1

3060	MONCALIE SALITA	DEI BERSAGLIERI	CATEGORIA 1
3070	MONCALIE STRADA	BARAUDINA	CATEGORIA 4
3080	MONCALIE STRADA	COLOMBERO	CATEGORIA 1
3090	MONCALIE STRADA	CUNIOLI ALTI	CATEGORIA 3
3100	MONCALIE STRADA	DELLE GINESTRE	CATEGORIA 3
3110	MONCALIE STRADA	FREYLIA MEZZI	CATEGORIA 2
3120	MONCALIE STRADA	RIGOLINO	CATEGORIA 1
3130	MONCALIE STRADA	SANTA BRIGIDA	CATEGORIA 3
3140	MONCALIE STRADA	SANT'ANSELMO	CATEGORIA 1
3150	MONCALIE STRADA	TAGLIAFERRO	CATEGORIA 4
3160	MONCALIE STRADA	VILLASTELLA	CATEGORIA 3
3170	MONCALIE VIA	ALBINI	CATEGORIA 1
3180	MONCALIE VIA	ARIOSTO	CATEGORIA 1
3190	MONCALIE VIA	ASQUINI	CATEGORIA 1
3200	MONCALIE VIA	BARETTI	CATEGORIA 1
3210	MONCALIE VIA	BERTERO	CATEGORIA 2
3220	MONCALIE VIA	BULLIO	CATEGORIA 3
3230	MONCALIE VIA	CANOVA	CATEGORIA 1
3240	MONCALIE VIA	CARLO ALBERTO	CATEGORIA 1
3250	MONCALIE VIA	COLLEONI	CATEGORIA 1
3260	MONCALIE VIA	DEI BIANCOSPINI	CATEGORIA 1
3270	MONCALIE VIA	DEI LONGOBARDI	CATEGORIA 1
3280	MONCALIE VIA	DELLA PIETA'	CATEGORIA 1
3290	MONCALIE VIA	DELLA SORGENTE	CATEGORIA 1
3300	MONCALIE VIA	DELLE RISORGIVE	CATEGORIA 1
3310	MONCALIE VIA	DOBERDO	CATEGORIA 1
3320	MONCALIE VIA	DUCA D'AOSTA	CATEGORIA 1
3330	MONCALIE VIA	F.LLI MASINO	CATEGORIA 3
3340	MONCALIE VIA	FLACCO ORAZIO	CATEGORIA 1
3350	MONCALIE VIA	LAMARMORA	CATEGORIA 3
3360	MONCALIE VIA	LUNGA RIVA	CATEGORIA 1
3370	MONCALIE VIA	MUGGIA	CATEGORIA 1
3380	MONCALIE VIA	PALERMO	CATEGORIA 1
3390	MONCALIE VIA	PARENZO	CATEGORIA 1
3400	MONCALIE VIA	PRACIOSA	CATEGORIA 2
3410	MONCALIE VIA	PRINCIPESSA CLOTILDE	CATEGORIA 1
3420	MONCALIE VIA	RIGOLINO	CATEGORIA 3
3430	MONCALIE VIA	ROVIGNO	CATEGORIA 1
3440	MONCALIE VIA	SETTEMBRINI	CATEGORIA 1
3450	MONCALIE VICOLO	BUONARROTI	CATEGORIA 1
3460	MONCALIE VICOLO	COTTA	CATEGORIA 1

3470	MONCALIE VICOLO	DEI FIORI	CATEGORIA 3
3480	MONCALIE VICOLO	DUCH	CATEGORIA 1
3490	MONCALIE VICOLO	GIOBERTI	CATEGORIA 1
3500	MONCALIE VICOLO	GIOIA	CATEGORIA 1
3510	MONCALIE VICOLO	MURATORI	CATEGORIA 1
3520	MONCALIE VICOLO	SAVONAROLA	CATEGORIA 1
3530	MONCALIE VICOLO	TIZIANO	CATEGORIA 1
3540	MONCALIE VIA	SESTRIERE	CATEGORIA 1
3550	MONCALIE VIA	PALESTRO	CATEGORIA 1
3560	MONCALIE STRADA	LORETO	CATEGORIA 3
3570	MONCALIE VIA	CAVALIERI DEL LAVORO	CATEGORIA 2
3580	MONCALIE STRADA	BARAUDA	CATEGORIA 4
3590	MONCALIE VIA	LEGNANO	CATEGORIA 2
3600	MONCALIE VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	CATEGORIA 1
3610	MONCALIE STRADA	RIVAMARE	CATEGORIA 3
3620	MONCALIE STRADA	VISONE	CATEGORIA 3
3630	MONCALIE VIA	CENASCO	CATEGORIA 3
3640	MONCALIE VIA	SEGANTINI	CATEGORIA 3
3950	MONCALIE STRADA	SANT'AMBROGIO	CATEGORIA 1
3960	MONCALIE BORGATA	TETTI SAPINI	CATEGORIA 4
3970	MONCALIE VIALE	DEI CILIEGI	CATEGORIA 3
3980	MONCALIE VIALE	DEGLI ARTIGIANI	CATEGORIA 2
3990	MONCALIE VIA	NOVELLIS SOFIA	CATEGORIA 4
4000	MONCALIE STRADA	CIGALA	CATEGORIA 3
4010	MONCALIE PIAZZA	MARCONI	CATEGORIA 1
4020	MONCALIE STRADA	GAVONI	CATEGORIA 3
4030	MONCALIE VIA	BARICCO	CATEGORIA 3
4040	MONCALIE VIA	LUCREZIO CARO	CATEGORIA 3
4050	MONCALIE LUNGOPO	ABELLONIO	CATEGORIA 1
4060	MONCALIE PIAZZA	D'ALLEO	CATEGORIA 2
4070	MONCALIE PIAZZA	RISORGIMENTO	CATEGORIA 2
4080	MONCALIE VICOLO	CERUTTI	CATEGORIA 3
4090	MONCALIE STRADA	BRANDINA	CATEGORIA 1
4100	MONCALIE STRADA	VICINALE MOLINELLO	CATEGORIA 4
4151	MONCALIE VIA	IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1